Da società a trust, no imposta di successione

Trasformazione di una società commerciale in trust senza imposta di successione. L'operazione non determina un arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, che costituisce il presupposto del prelievo, «ma solo una regressione del soggetto giuridico proprietario dei beni (il beneficiario) senza che vi sia un trasferimento a terzi». Così ha deciso la Ctp Roma, con la sentenza n. 1836/26/17, depositata il 27 gennaio scorso, che ha accolto il ricorso di un trustee che si era visto contestare il mancato pagamento del tributo successorio.

La vicenda vedeva coinvolta una srl, che si era trasformata in un trust irrevocabile per i beneficiari. L'Agenzia delle entrate aveva notificato l'accertamento al notaio rogante, poi annullato in autotutela. Tuttavia, in seguito l'amministrazione riproponeva la richiesta, stavolta al trustee, ribadendo che l'atto di donazione patrimoniale di un trust deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni al momento della segregazione del patrimonio.

Diverso il parere del contribuente, rappresentato in giudizio da Vincenzo Stuppia. La Ctp capitolina, allineandosi alla pronuncia della Cassazione n. 21614/2016, sottolinea che la trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2498 c.c. comporta la prosecuzione di tutti i rapporti dell'ente, poi consolidatasi a seguito dell'assenza di opposizione da parte dei creditori. Pertanto, proseguono i giudici, non vi sarebbe stato alcun trasferimento a terzi del patrimonio. Senza dimenticare l'operato «contraddittorio» dell'ufficio, «alla luce delle diverse determinazioni adottate» con «l'annullamento in autotutela dell'avviso notificato al notaio rogante in qualità di responsabile d'imposta».

«Questa sentenza assume particolare rilevanza», commenta Paolo Gaeta dello Studio Gaeta&Associati, «nell'ottica di un percorso che alcuni di noi seguono da anni di evoluzione del trust in un ambito che non è più solo quello puramente personale e familiare (protective), ma extrafamiliare (commerciali, finanziari o misti familiari-aziendali)».

Valerio Stroppa

IO ONLINE La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti